



DIPARTIMENTO INFORMATICA
SERVIZIO RILEVAZIONI STATISTICHE (839)
DIVISIONE CENTRALE DEI RISCHI (008)

Oggetto Obbligo di partecipazione degli OICR alla Centrale dei rischi.

Il decreto legislativo n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell'11 agosto 2014) dispone la partecipazione alla Centrale dei rischi degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti, anche quelli "erogati a valere sul proprio patrimonio"¹.

Il nuovo contesto normativo prevede pertanto che la Banca d'Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, fornisca indicazioni utili a consentire agli OICR la partecipazione alla Centrale dei rischi.

A tal proposito si fa presente che gli OICR di cui all'art. 8, comma 1 bis del TUF, sono sottoposti, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, agli obblighi informativi così come disciplinati dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991.

In particolare, gli OICR sono tenuti a comunicare le informazioni relative ai singoli rapporti di credito che intrattengono con i propri soggetti finanziati.

Nel dettaglio, ogni OICR deve comunicare mensilmente (entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento) la posizione di rischio di ciascun soggetto finanziato in essere l'ultimo giorno del mese, qualora la stessa raggiunga o superi le previste soglie di censimento; deve trasmettere, altresì, le informazioni qualitative sui cambiamenti "di stato" nella situazione debitoria dei soggetti finanziati e sulle regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, nel momento in cui questi eventi si verificano (cc.dd. "informazioni inframensili").

A fronte di tali obblighi segnaletici gli OICR partecipanti ricevono mensilmente un flusso di ritorno "personalizzato" che riporta la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio e finanziario di ciascun soggetto segnalato e dei soggetti ad esso collegati e, nel momento in cui l'evento è segnalato, le informazioni inframensili sui cambiamenti di stato della situazione debitoria dei propri soggetti finanziati. Gli OICR partecipanti possono inoltre accedere, attraverso il servizio di prima informazione, alle informazioni di rischio relative ad un certo periodo contabile.

¹ L'art. 22 del decreto modifica l'art. 8 del TUF introducendo il comma 1-bis.

Le informazioni scambiate con la CR hanno carattere individuale e pertanto devono essere osservati gli obblighi di riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo all'amministrazione dei rischi.

Gli OICR, così come gli altri intermediari partecipanti, possono esternalizzare il processo di elaborazione, di spedizione o di ricezione dei flussi, mantenendo comunque la responsabilità del rispetto degli obblighi segnaletici e della qualità dei dati trasmessi. L'inoltro dei dati deve seguire le istruzioni tecniche-operative contenute nel Manuale "Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi"².

La Centrale dei rischi, alla notizia dell'istituzione di un OICR di credito, chiede l'inoltro - all'indirizzo di posta elettronica certificata rst@pec.bancaditalia.it - della documentazione necessaria ad avviare lo scambio dei dati³ e provvede a rilasciare il "codice ente segnalante" da utilizzare per l'inoltro degli stessi.

Nella fase di partenza dei nuovi obblighi segnaletici verranno prese in considerazione, laddove motivate da obiettive difficoltà di avvio, eventuali istanze di proroga dei termini per l'inoltro dei dati in questione. Laddove le suddette istanze vengano accolte, verrebbe coerentemente posticipato l'accesso ai dati registrati in CR da parte dell'OICR di credito richiedente.

² Cfr. sito internet della Banca d'Italia - Centrale rischi - normativa di riferimento.

³ Cfr. Appendice 12.1 del Manuale.